



ORDINANZA DEL 30-10-2019 N.22

Oggetto: **MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO**

IL VICE SINDACO REGGENTE

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298;
- VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;
- VISTO il Regolamento UE n. 1375/15;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
- VISTA la nota del Ministero della Salute Prot. 004460 del 28/11/14;
- VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS 6 Euganea”;
- RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

ORDINA

- 1) La macellazione di suini, per l'**esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita dal 2 novembre 2019 al 29 febbraio 2020.
- 2) La macellazione di cui al punto 1) è **consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) , dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto.
- 3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario a favore dell'Az. ULSS 6 Euganea :IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385 – causale “suini_codice di prenotazione Ulss” come segue:
 - macellazione di un suino€ 35,00
 - macellazione di due suini (nella stessa giornata).....€ 43,00
- 4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- 5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; è **vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**.
- 6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
 - che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo.
- 7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della


stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

Dalla residenza Municipale, li 30/10/2019

IL VICE SINDACO REGGENTE
Sig. Marcello Marchioro



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)